



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 9

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere**

AUDIZIONE DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ,
FRANCESCA BAGNI CIPRIANI

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA
MISURE DI PREVENZIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO,
FABIO ROIA

12^a seduta: martedì 25 giugno 2019

Presidenza della Presidente VALENTE

I N D I C E**Audizione della Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani**

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 9 e <i>passim</i>	<i>BAGNI CIPRIANI</i>	Pag. 4, 8, 9 e <i>passim</i>
DE LUCIA (M5S)	9		
MATRISCIANO (M5S)	7, 9		

**Audizione del Presidente della Sezione autonoma misure di prevenzione
del Tribunale di Milano, Fabio Roia**

PRESIDENTE	Pag. 10, 19, 20 e <i>passim</i>	<i>ROIA</i>	Pag. 11, 21, 23 e <i>passim</i>
CASOLATI (L-SP-PSd'Az)	20		
CONZATTI (FI-BP)	20		
DE LUCIA (M5S)	20		
MATRISCIANO (M5S)	21		

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, preciso che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in merito.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione della Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani.

Ricorderete che nell'ambito del nostro programma, alla luce della conclusione della precedente Commissione d'inchiesta sul femminicidio, c'era stato segnalato un ulteriore *vulnus* sul quale intervenire, che era quello specifico delle molestie sui luoghi di lavoro: era stato riscontrato un vuoto normativo sul quale si auspicava un intervento legislativo. Abbiamo anche detto nelle nostre linee programmatiche che su questi due o tre temi, che sostanzialmente erano già stati identificati dalla precedente Commissione, avremmo lavorato per assumere ulteriori informazioni e per intervenire direttamente con un nostro atto di indirizzo.

Prima di procedere all'atto di indirizzo, abbiamo ritenuto utile ascoltare intanto la rete delle consigliere di parità, qui rappresentate dalla consigliera nazionale di parità, che ringraziamo per la sua presenza, e poi anche i sindacati.

Salutiamo quindi la consigliera nazionale di parità Francesca Bagni Cipriani, a cui chiediamo di fare con noi il punto della situazione attuale rispetto a un lavoro che sicuramente viene da lontano, che è già stato avviato e in parte forse interrotto in alcuni momenti. Le chiediamo quindi di conoscere lo stato dell'arte e di avere una fotografia, e di sapere anche se

ritenete opportuno un intervento del Senato, e del Parlamento in generale, su qualche punto attraverso una proposta di legge *ad hoc*.

Cedo la parola alla consigliera nazionale di parità Francesca Bagni Cipriani.

BAGNI CIPRIANI. Signor Presidente, ho cercato innanzitutto di mandarvi tutti i possibili contributi di conoscenza e di ragionamento su questa materia: mi riferisco al *report* che facciamo tutti gli anni raccogliendo i *report* che obbligatoriamente le consigliere presentano entro il 31 marzo e che danno conto della loro attività sul territorio. Insieme a questo *report*, poiché esiste un Protocollo di intesa molto forte tra noi e l'ispettorato, presentiamo anche la relazione sulle convalide delle dimissioni del primo anno di vita del bambino.

Inoltre, presentiamo un documento che vi ha preparato il mio collaboratore, il dottor Brienza – che forse sarà più facile anche da leggere – che specifica in maniera più dettagliata quello che succede nelle varie province. Il rapporto che invece vi ho mandato è quello ufficiale e complessivo che noi emaniamo: è diviso per Nord, Centro e Sud, anche perché ci pare un po' brutto dare i voti alle Province e a chi fa di più chi fa di meno. Tale rapporto, come avrete visto, dà un po' il senso complessivo della situazione della rete delle consigliere, ma possiamo anche vedere specificamente le discriminazioni legate a molestie e a condizioni di particolare malessere sul posto di lavoro. Ma sapere prima che cosa fanno le consigliere sul territorio e qual è lo stato dell'arte della rete ci aiuta anche a capire un po' meglio i dati.

Come probabilmente sapete, abbiamo una consigliera per ogni Provincia, una per ogni Regione e poi la consigliera nazionale. Tutte queste consigliere sono nominate dal Ministro del lavoro, quindi sono dei pubblici ufficiali e possono agire anche in giudizio su fenomeni discriminatori. Naturalmente le discriminazioni hanno una gamma molto ampia – come potete immaginare – e fra di esse c'è anche quella della molestia sessuale o addirittura dell'aggressione sessuale. Questo per darvi un po' una visione complessiva di quello che abbiamo sul territorio.

Tutto sommato, dal punto di vista organizzativo la nostra situazione è abbastanza migliorata negli ultimi tempi: ci sono parecchie consigliere nuove e tante consigliere giovani che hanno un po' sostituito il vecchio quadro; abbiamo fatto dei corsi interni per aggiornare anche la conoscenza in particolare di un diritto antidiscriminatorio che purtroppo è poco conosciuto anche dai grandi tecnici. Abbiamo firmato un protocollo con il CPO del consiglio nazionale forense in cui è stabilito che occorre fare seminari sul diritto antidiscriminatorio in tutta Italia con la partecipazione delle consigliere, degli ordini professionali locali, degli avvocati e di chi vuole partecipare. Noi siamo ovviamente collegate con il territorio in senso lato. L'obiettivo di questa iniziativa è stato intanto quello di dare l'immagine e il segnale che esiste un legame forte, locale, molto diffuso, fra la professionalità della consigliera e la professionalità dell'avvocato, e puntualizzare il diritto antidiscriminatorio, perché tutto sommato è poco conosciuto

nelle sue articolazioni più legate alle problematiche femminili. Di fatto, c'eravamo accorte che c'è un po' di disattenzione nel comprendere fino in fondo quale sia la condizione delle donne sul posto di lavoro.

Come ho già avuto occasione di dire, il fatto che ci sia una sofferenza che non sempre poi sfocia in una denuncia presso la consigliera in realtà spesso dipende da un contesto che non permette di avere la tranquillità e la sicurezza di portare avanti una denuncia nei confronti del proprio datore di lavoro, per non esporsi a delle ritorsioni. Quindi il nocciolo della problematica, secondo me, è prevedere una specificità del reato della violenza sul posto di lavoro. È molto importante cercare di tenerne conto e capire fino in fondo che cosa sta succedendo.

Abbiamo una situazione nella quale, come avete visto, probabilmente prevale sempre un po' il Nord nella elaborazione e nell'invio dei *report*: c'è una prevalenza del Nord, mentre il Sud è l'area che collabora di meno; il Centro è un po' a metà tra queste due posizioni. Nella vostra documentazione potete vedere delle «torri» che indicano quanti *report* dovrebbero arrivare e quanti invece ne sono arrivati. Da ciò si può vedere anche l'attività delle varie Regioni nel rispondere a questo tipo di lavoro e di obbligo normativo. La novità di quest'anno è che abbiamo pensato, facendo un gruppo di lavoro all'interno della rete delle consigliere, di specificare un po' meglio qual è il percorso della denuncia. C'è una telefonata, una *e-mail*, un contatto che avviene a volte anche da parte del sindacato o comunque da sollecitazioni di vario tipo; e c'è un approccio con l'ufficio della consigliera.

L'ufficio della consigliera analizza la segnalazione e cerca di capire, facendosi dare della documentazione e interrogando, se effettivamente c'è discriminazione o no. Quindi abbiamo già un primo percorso, in cui c'è una sofferenza della lavoratrice o del lavoratore; noi naturalmente agiamo nei confronti sia dei lavoratori sia delle lavoratrici (in ragione del genere può essere chiunque). Comincia già ad esserci un segnale di sofferenza, perché incontrano delle problematiche rispetto al fatto che devono riempire ad esempio una scheda che ci dica in quale azienda lavorano, con quanti lavoratori e con che tipo di contratto. Dobbiamo ovviamente assumere l'identità della persona che si sta rivolgendo a noi perché, se poi dobbiamo agire, dobbiamo avere una base di conoscenza. E già lì cominciano ad esserci dei problemi.

Fatto questo primo *step*, c'è un passaggio successivo che consiste nel contattare il sindacato e capire con loro se c'è stata un'azione o se non c'è stata; noi ci avvaliamo della competenza anche di un'avvocata, che ci dà un parere su quello che è effettivamente lo stato dell'arte. Il ragionamento che si fa con questa lavoratrice o con questo lavoratore è quello di dargli delle informazioni che non li facciano andare in un vicolo cieco, dal quale magari non è così semplice uscire o che comunque può portare dei danni. Bisogna dargli un quadro delle possibilità che ha di fronte, della normativa che viene adoperata, delle possibili azioni che si possono fare e soprattutto, proprio con il parere dell'avvocato, si cerca di capire se questa situazione può essere portata in giudizio e se la causa può essere vinta.

Non si può prendere una persona e buttarla allo sbaraglio in un giudizio che magari non ha basi solide.

Se è discriminazione è discriminazione. L'indicazione che noi diamo in genere alle consigliere è quella di cercare di agire specialmente in sede stragiudiziale. L'ufficio della consigliera è una sede stragiudiziale; a quel punto, se la lavoratrice o il lavoratore hanno deciso che comunque vogliono andare avanti, noi mandiamo una lettera ufficiale, con tutti i bolli possibili e immaginabili, al datore di lavoro e lo invitiamo in ufficio. Indichiamo due date e il datore di lavoro deve presentarsi, altrimenti si va in giudizio. Diciamo quindi al datore di lavoro che abbiamo questa segnalazione e gli chiediamo conto del comportamento sul posto di lavoro. Se siamo arrivati a quel punto abbiamo ragione, che si tratti di maternità, di molestie o di mancata carriera. Arrivati a quel punto, abbiamo in mano tutti pezzi per dire che abbiamo ragione e che bisogna fare qualche cosa per rimuovere questa situazione. Il percorso che vi sto illustrando è un percorso delicato, ma anche fuori dalla normativa o comunque dalla tecnicità. È molto legato al rapporto con la lavoratrice, perché si deve cercare di capire qual è effettivamente la sua condizione e la sua sofferenza, cosa si aspetta e fino a che punto pensa di poter pagare, eventualmente, un danno che potrebbe derivarle da questa denuncia. Questo è un ragionamento molto importante, signora Presidente, perché noi dobbiamo essere così bravi da sostenere e da garantire alla lavoratrice che la sua denuncia, se ha ragione d'essere, sarà protetta. Devi poterle dare questa fiducia, altrimenti non riusciremo a stanare questo tipo di problematica.

Ci sono discriminazioni talmente evidenti che non è neanche il caso di richiamarle. Ci sono donne che, dopo la maternità, rientrano e non trovano più la scrivania.

Si dice che queste cose non succedono più; invece succedono in tante parti. Una persona che faceva la ricercatrice viene messa a spostare gli scatoloni; si vede di tutto. Però in questi casi la tutela della maternità è descritta talmente bene che non è possibile proprio tirarsi indietro. Voi capite bene che invece, per tutto quello che riguarda la molestia, la situazione comincia a diventare un po' più complicata, perché è difficile che qualcuno molesti qualcuno di fronte a un testimone, ed è difficile che si faccia vedere o beccare; quindi chiaramente è molto più difficile. È per questo che noi, con questo gruppo di lavoro, cerchiamo di costruire un percorso. A un certo punto ho visto che le denunce sulle discriminazioni sessuali erano ridicole rispetto ai numeri che vengono avanti e che ti dicono che ci sono delle situazioni; penso alla ricerca che è stata presentata per questo tipo di problematica nel mondo dell'informazione. Però quelle sono indagini di clima: si chiede a una persona se è stata violentata o molestata e quella risponde di sì, ma non c'è tutta la prassi. Siamo quindi di fronte a un dato che, con buona probabilità, è assolutamente vero, però non si riesce ad arrivare fino in fondo e a prendere il problema per i capelli. Quando una donna riesce ad avere la forza di fare una telefonata, mettersi in gioco, dire il suo malessere e cercare di far capire la sua sofferenza (ho visto delle donne ridotte in anoressia totale, una cosa vera-

mente sconvolgente), quella persona secondo me ha ragione, cioè è stata discriminata (non ho bisogno di testimoni o altro). Quindi facciamo un certo tipo di rilevamento. Infatti devo dire che le consigliere hanno risposto con una grande parte di adesione a questa nuova tipologia di raccolta, cioè hanno aderito a raccogliere queste discriminazioni con i vari *step*, con i vari punti e i vari percorsi che vengono fatti in questo tipo di lavoro; a un certo punto, però, c'è un'interruzione, cioè a un certo punto la lavoratrice si tira indietro e non vuole andare avanti. È necessario quindi capire qual è il punto che non è più sopportabile o che comunque non è tale da permettere di andare avanti. Arrivano fino in fondo, nel caso delle piccole aziende, quelle che proprio non ne possono più e che non vogliono più tornare in quel posto di lavoro. Sono molto più protette nelle grandi aziende, dove c'è una cultura diversa, perché una grande azienda non può permettersi di dare di sé un'immagine negativa; in questi casi, basta mandare una lettera e il giorno dopo quella persona è trasferita. Evidentemente all'interno di questi luoghi c'è una cultura che permette di dare delle risposte subito; però è anche vero che, se non arriva la lettera della consigliera, questi non fanno niente. C'è un elemento di parziale assunzione di responsabilità, perché la mia sensazione è che comunque si conosce e si sa quando c'è un molestatore o quando c'è una condizione di disagio in un posto di lavoro. C'è una percezione anche da parte dei colleghi, però non c'è un'azione autonoma.

Nel momento in cui invece arriva una lettera dalla consigliera, che comunque è un pubblico ufficiale e può andare in giudizio, creando un'immagine negativa per l'azienda, la reazione è diversa. Penso a tutto quello che è stato fatto all'interno dei posti di lavoro per costruire un altro tipo di cultura e un altro tipo di atteggiamento, cioè quello che viene chiamato il benessere organizzativo; da questo punto di vista si è fatto molto.

Il vero problema che abbiamo è con le piccole aziende, con i piccoli posti di lavoro dai sei agli undici dipendenti. In quei casi, bisogna capire se non sia possibile dare una sensazione che c'è uno Stato, che c'è un Parlamento che comunque questo fenomeno lo sta osservando, che comunque si è dato degli strumenti che possono essere efficaci e che c'è un giudizio pubblico, civile, secondo il quale è inaccettabile che una persona si comporti in questo modo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperto il dibattito.

MATRISCIANO (M5S). Ringrazio la consigliera per il contributo, perché è veramente molto importante, soprattutto, spostare l'attenzione su questo argomento. Prima di essere un parlamentare, mi occupavo di risorse umane in un'azienda del settore metalmeccanico dove eravamo 15 donne, quindi un'azienda piccola. Io sono abituata a guardare quali possono essere le possibili soluzioni e dove noi possiamo intervenire per aggiustare un po' la direzione e portarla dalla parte giusta. Le aziende multinazionali, come alcune di quelle nelle quali io ho lavorato, si dotano, appunto, di un codice etico che però non è obbligatorio per tutte, perché io

ad esempio ho lavorato anche in aziende più piccole e non l'ho trovato, quindi quello potrebbe essere un primo passaggio. Io lavoravo, ad esempio, per una multinazionale americana, dove veniva organizzata la settimana del *wellness*, nella quale si concentra l'attenzione sulla salute e sul benessere del dipendente. Penso che quello potrebbe essere uno spazio dedicato anche al discorso della donna e del suo benessere all'interno del posto di lavoro. Questo, però, è possibile solo se l'azienda ha una determinata attenzione a questo aspetto.

Mi ritrovavo, poi, a compilare il *report* biennale sulle pari opportunità, ma di domande relative a questo aspetto non ne ho trovate e anche quella potrebbe essere un'idea: spostare l'attenzione del datore di lavoro anche su questo aspetto. Anche se ovviamente nel *report* è difficile che qualcuno risponda di aver avuto casi del genere, è comunque un modo, secondo me, di accendere i riflettori su questo aspetto. Sono idee che mi vengono in base a quello che facevo. Sulla base di questi *report*, si potrebbe creare una sorta di osservatorio per le aziende. I miei sono spunti che vi lancio, anche per aprire la discussione su questo tema.

BAGNI CIPRIANI. La cosa che sono particolarmente orgogliosa di essere riuscita ad ottenere è la realizzazione di questo applicativo sui biennali sul sito del Ministero del lavoro, presentata al Forum della pubblica amministrazione e ora dovremmo presentare anche i risultati.

In quelle famose tre tabelle – che sono diventate tre dalle otto originali – i dati che si incrociano danno immediatamente la lettura delle segregazioni orizzontale e verticale: basta guardare i contratti di lavoro e le posizioni apicali per avere subito la lettura della segregazione orizzontale e verticale. Sono indicate anche le retribuzioni, quindi questo famoso e misteriosissimo *gender pay gap*, che nessuno vi dice in che cosa consista. Proprio domani ho appuntamento con un nostro direttore generale, una signora bravissima, che si occupa dell'informatica, che sa tutti i dati.

Io credo che i tecnici potrebbero essere molto coinvolti da una cosa del genere. Le prime, elementari risposte che queste migliaia di dati che girano possono fornire sono ovviamente quelle relative al numero di uomini e di donne, quanti ne sono usciti e quanti ne sono entrati, di congedi presi e quando vengono presi, al tipo di contratto che questi uomini e donne hanno, ma secondo me un ragionamento con il direttore – o la direttrice, non so come si vuole chiamare lei, ma è una signora – potrebbe essere una sollecitazione, perché da quello si possono tirare fuori e mettere a confronto, incrociandoli e facendo delle analisi, i dati, forse anche in questa aziende che sono quelle sopra i cento dipendenti, che sono quelle più numerose.

Come dicevo prima, comunque, il problema vero che noi abbiamo nel mondo del lavoro riguarda le piccole aziende, che in Italia sono la gran parte, ma dove si ha una possibilità si può anche adoperare questo strumento.

Io penso che il lavoro debba essere a rete, nel senso che si devono mettere insieme le varie competenze e i vari filoni di intervento, in ma-

niera tale da capire come si può ottenere un risultato che sia più avanzato. In questo senso, io pensavo che il fatto di fare un'iniziativa, di costruire un articolo unico dovrebbe essere un segnale forte.

MATRISCIANO (M5S). Sarebbe già qualcosa, ad esempio, se le aziende fossero obbligate ad avere un codice etico, io mi ricordo che in quello dell'azienda dove lavoravo io prima, la multinazionale americana, addirittura venivano descritti i punti del corpo dove la donna non doveva essere toccata, quindi se venivi toccata al di sopra del gomito era considerato in un certo modo, cioè erano piccole cose ma secondo me, come diceva la dottoressa, si dovrebbe partire da quello che c'è e fare rete e *network* tra le varie cose già esistenti per arrivare poi a qualcosa che noi poniamo come una pietra miliare da cui poi partire, ma bisogna iniziare comunque ad accendere i riflettori su questo aspetto.

BAGNI CIPRIANI. Sono segnali che si mandano. C'è un mondo che ti sta giudicando male, perché altrimenti sembra che sono invece più gagliardi, appunto negli Stati Uniti c'è una cultura che è molto sancitoria e molto definitiva sotto questo punto di vista, ma da noi è esattamente il contrario, cioè c'è una disponibilità, un'attenzione al problema, comunque si stanno facendo delle cose, si stanno creando delle ansie, tiriamo dentro anche tutto il mondo, appunto, degli ordini professionali. Insomma io credo che dovrebbero arrivare dei segnali. Io penso che potrebbe essere utile. Sono tutti pezzi che si possono magari mettere insieme. Un'altra cosa che si può fare è appunto nell'analisi delle dimissioni nel primo anno di vita del bambino, dove c'è questa dicitura «altro» su questa banda grigia.

Abbiamo informatizzato, abbiamo inserito tutta una serie di specificità, per cui gli ispettori devono spiegare alla lavoratrice tutto ciò che potrebbe fare e ciò che non potrebbe fare. Abbiamo dunque previsto un po' di roba, che poi si raccoglie a livello informatico. C'è però un pezzo su cui a mio avviso bisogna agire e che riguarda le motivazioni addotte dalla lavoratrice, che magari sostiene che l'azienda non le piaceva tanto o che non si trovava bene. Le motivazioni possono essere tante, come ad esempio il problema della distanza, ma ci potrebbe essere un disagio determinato dal clima aziendale e quindi questo potrebbe essere un approfondimento utile.

DE LUCIA (M5S). Vi è stato un aumento delle denunce?

BAGNI CIPRIANI. Rispetto agli anni scorsi abbiamo un aumento delle denunce. La mia impressione è che però sia anche molto aumentato un comportamento incivile, barbarico e cialtrone.

PRESIDENTE. Un comportamento che cresce, invece di decrescere.

BAGNI CIPRIANI. Cresce, perché non c'è un giudizio negativo e non c'è una condanna. Ci si limita a dire che si tratta di una persona molesta...

PRESIDENTE. La reazione non è ancora abbastanza forte.

BAGNI CIPRIANI. Esattamente.

Dall'altra parte c'è il ricatto del posto di lavoro: il problema è infatti quello delle ritorsioni.

PRESIDENTE. Soprattutto nelle piccole aziende.

BAGNI CIPRIANI. Esatto, anche se la nostra normativa prevede che qualsiasi provvedimento di questo tipo sia nullo. Abbiamo una normativa straordinaria – non è infatti la normativa che manca – poi però non abbiamo i mezzi: come sapete piangiamo sempre miseria, perché non ci danno una lira. Sarebbe però utile una campagna, qualcosa come una pubblicità progresso, che martelli soprattutto nelle periferie. Sono convinta che o la provincia e il tessuto del nostro Paese crescono su questa strada o non riusciremo ad ottenere risultati significativi.

Audizione del Presidente della Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Fabio Roia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno prevede ora l'audizione del Presidente della sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, Fabio Roia. Attendevamo da tanto tempo di svolgere la presente audizione. Ringraziamo dunque il nostro audito, che come sappiamo ha tanto da fare, per aver trovato il tempo di venire nella nostra Commissione. Per noi il suo contributo è prezioso e fondamentale, essendo uno dei magistrati che nel Paese si dedica di più non solo ad esercitare la propria funzione rispetto al tema in esame, ma anche a «leggerlo» a 360 gradi e talvolta anche a suggerire qualche aggiustamento della normativa. Lo abbiamo infatti apprezzato in diverse circostanze e sappiamo che, oltre a presiedere la sezione autonoma misure e prevenzione del Tribunale di Milano, è davvero un punto di riferimento fondamentale in questo settore.

Vogliamo dunque ricordare al giudice Roia che, anche alla luce del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta della precedente legislatura, abbiamo scelto di non dedicarci nuovamente alla ricostruzione del fenomeno della violenza a 360 gradi e di non svolgere nuovamente tutte le audizioni, perché ci sono già le 400 pagine prodotte dalla precedente Commissione e dunque non sarebbe utile rifare tutto a distanza di un anno. Abbiamo scelto quindi di aggredire quelli che a nostro avviso sono alcuni *vulnus* particolari, sulla base di ciò che abbiamo letto e anche alla luce della relazione della precedente Commissione d'inchiesta.

Stiamo provando in modo particolare a raccordare di più il civile e il penale e su questo aspetto, nei limiti delle sue possibilità, le chiederemo di aiutarci. Le vicende di questi ultimi giorni ci confermano infatti che qual-

cosa non va. C'è poi la questione della capacità di «leggere» la violenza nei Tribunali civili, anche nelle cause di separazione, e di farne un elemento per valutare la vicenda dell'affidamento dei figli, anche in raccordo con il Tribunale dei minori. Per quel che riguarda poi l'utilizzo che se ne fa, da parte dei magistrati, nei casi di separazione, capisco che il tema riguarda di più la parte civilistica, ma visto che il nostro audito se ne occupa, penso che avrà una sua posizione in materia.

Vogliamo poi approfondire la vicenda dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e il modo in cui vengono utilizzati, peraltro non solo in sede civile. In modo particolare penso ad alcune professioni, come quella degli psicologi, e al fatto che oggi si fa fatica a distinguere la violenza dal conflitto e ad intervenire in maniera decisamente diversa, come secondo noi sarebbe invece opportuno. Il nostro audito sa certamente che sono all'attenzione del Parlamento numerosi disegni di legge, da quello a prima firma del senatore Pillon, a quello sul cosiddetto codice rosso, che in parte incidono sulla materia. Come Commissione non ci occupiamo dei disegni di legge in discussione – è una scelta e del resto non è un'attività propria di una Commissione d'inchiesta – ma valutiamo la normativa attuale. Se essa presenta dei *vulnus*, è lì che dobbiamo suggerire al Parlamento di intervenire, a partire ovviamente dal Senato, essendo la nostra una Commissione monocamerale.

Il nostro audito si occupa soprattutto di misure di prevenzione e in questi giorni si discute tanto della loro efficacia e di come si possono rafforzare. Il fatto che, dopo la denuncia da parte di una donna, la violenza rischia di avere un'*escalation* pericolosissima per la donna e che lo Stato nelle sue diverse articolazioni non riesce a metterla in protezione costituisce sicuramente un problema di cui ci vogliamo occupare.

Oggi lo vorremmo fare anche grazie al suo contributo e alla sua esperienza. La ringraziamo per essere qui. Le cedo la parola per una relazione di circa venti minuti per poi passare alle domande dei commissari.

ROIA. Signor Presidente, senatrici e senatori, per me è sempre un'occasione molto importante riflettere a livello istituzionale di questi temi.

Presidente, prima di rispondere alla sua domanda, anche perché abbiamo delle notizie speriamo positive, vorrei parlarvi di un appunto che avevo fatto dove tentavo di individuare le tre grandi aree causali del femminicidio, visto che voi siete una Commissione a ciò dedicata.

In base all'esperienza giudiziaria e agli studi compiuti, si profilano tre grandi aree che riguardano il caso di donna che viene uccisa perché non ha denunciato. In tale ipotesi bisogna realizzare un'attività di sensibilizzazione per far sì che le donne denuncino, con l'avvertimento che la denuncia è l'inizio e non la fine. Molte volte denunciando, ma non sappiamo cosa c'è dopo la denuncia. A volte, infatti, seguono processi condotti male o ci sono forme di aggressione nell'ambito del processo penale. Gli esempi purtroppo sono notevoli e anche noi giudici dobbiamo imparare come si motivano certe sentenze di assoluzione o di condanna. Noi

giudici dobbiamo attivarci anche per una risposta sempre tempestiva, efficace e professionale.

La seconda grande area riguarda la donna uccisa malgrado abbia presentato una o più denunce alle istituzioni giudiziarie. Nella nota ho inserito gli ultimi dati Eures trovati sul femminicidio da cui risulta che nel 42,9 per cento dei femminicidi la donna aveva denunciato. In questo caso la causa primaria è che le denunce non vengono lavorate dagli uffici della procura della Repubblica.

Escludendo gli interventi delle Forze di polizia giudiziaria e, quindi, arresti in flagranza o in quasi flagranza di reato per cui c'è una necessità di una lavorazione immediata perché abbiamo una persona in stato precautelare e, quindi, cautelare, negli altri casi queste denunce giacciono. In proposito è importante il disegno di legge del codice rosso, che ho criticato sotto il profilo dell'esigenza di sentire entro tre giorni necessariamente la donna, cosa che magari non è necessaria, perché se una querela è stata fatta bene non vi è questa necessità. È però importante, dal punto di vista simbolico, il messaggio che il legislatore dà perché dice sostanzialmente agli uffici di procura che queste denunce le devono lavorare e iscrivere senza applicare dei pregiudizi che ancora oggi esistono. Anche in magistratura, infatti, appartenendo la stessa alla classe sociale, esiste un pregiudizio di genere. Noi veniamo da famiglie e da modelli perbene o borghesi – passatemi questo termine, che ovviamente non vuole avere nessuna accezione – e, quindi, c'è una difficoltà a volte di credere alle donne perché raccontano storie completamente diverse. Per i casi di violenza protratta per anni, se uno ha un certo tipo di approccio è portato a chiedersi perché non abbia denunciato subito.

In questa sede desidero essere molto chiaro. Ci sono delle pronunce da parte del tribunale di Messina a sezioni unite che ha confermato una sentenza di condanna disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dove, in caso di più denunce e di inattività da parte dei pubblici ministeri, si va verso giustamente, secondo me, una responsabilità individuale, che può essere disciplinare, civile o anche penale. Il messaggio culturale che si sta tentando di dare a livello di formazione all'interno della magistratura è che le denunce non possono stare nei cassetti. Si sa che c'è tutto il problema del sovraccollamento delle notizie di reato, però bisogna avere chiaro che queste notizie di reato devono avere una priorità assoluta perché, con tutto il rispetto, le notizie di reato che riguardano la corruzione o reati contro il patrimonio non comportano un'emergenza nell'intervento. Invece, nei casi di violenza alle donne parliamo di persone che spesso sono a rischio di vita.

Da questo punto di vista, ben venga il disegno di legge sul codice rosso sul piano del valore simbolico, al di là di come è scritta la norma, perché sicuramente dà questo tipo d'intervento. Noi assistiamo, infatti, a una vera e propria vittimizzazione secondaria. Normalmente succede che la donna fa una denuncia, viene valutata una sua situazione di rischio, viene messa in case rifugio con dei figli. I tempi di permanenza – parlo della Regione Lombardia che conosco perché faccio parte di un tavolo

permanente istituito dalla legge regionale e dal piano attuativo di Regione Lombardia – sono sei mesi. Lasciare una donna per sei mesi in una casa rifugio, a volte con i figli minori, è una forma di violenza secondaria che l'istituzione giudiziaria non permette e non può permettersi di dare sia dal punto di vista della sbagliata risposta simbolica che dal punto di vista dei costi che deve sostenere la collettività. Può accadere, infatti, che al settimo mese sono finite le risorse, non c'è più la possibilità di pagare le rette e non ci sono i soldi per accogliere altre donne.

È chiaro, quindi, che il problema è dell'autorità giudiziaria e, soprattutto, degli uffici di procura e l'intervento dev'essere immediato. Se una donna viene messa in una casa rifugio perché è esposta a un pericolo, vanno adottate tutte le misure che il codice consente di attuare a carico dell'uomo violento, che possono essere dalla custodia cautelare in carcere al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o all'allontanamento dalla casa familiare. Si tratta di misure che possiamo applicare anche con i dispositivi elettronici, che però non ci sono e ciò ci riconduce al subtema delle risorse.

La terza grande area causale del femminicidio è una non corretta valutazione del rischio. In questo caso il sistema funziona, risponde e vengono anche adottate delle misure cautelari che a volte si rivelano insufficienti. Ho in mente dei casi di donne che erano tutelate attraverso la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, ma tali misure sono state sistematicamente violate. L'atto aggressivo (sfregiamento di acido o altro) è avvenuto in pendenza di queste misure o quando queste misure erano state revocate perché il soggetto si era comportato «bene» durante la sottoposizione alla misura. Voi sapete che abbiamo a che fare con soggetti che sono fortemente manipolatori, tendono a ingannare tutti gli operatori, si presentano bene perché appartengono trasversalmente a tutte le fasce sociali. I miei clienti – uso il termine in senso spiritoso – più brutti riguardano professionisti e imprenditori, cioè persone affermate nella società che, per un problema di controllo di genere sulla donna, scatenano una violenza all'interno del nucleo familiare.

Qui c'è un terzo problema: bisogna puntare molto sulla specializzazione dei giudicanti. Nella scorsa Commissione d'inchiesta sul femminicidio si era visto che nei tribunali italiani solo il 13 per cento dei giudici penali ha una specializzazione nella trattazione di questi reati; bisogna innalzare il livello di specializzazione.

Nell'appunto mi permetto di fornire anche altre soluzioni. Mi rendo conto che il tema è molto complesso, ma forse il giudice andrebbe aiutato da un sapere esterno nel capire il soggetto che ha di fronte. Pensate che nei processi celebrati al tribunale di Milano nel 2018 il 42,6 per cento erano soggetti totalmente incensurati. Noi abbiamo, pertanto, la difficoltà di applicare misure dovendo superare quegli scogli che normalmente ci portano a ritenere – parlo del giudice non specializzato – che un soggetto che non abbia precedenti penali sia meno pericoloso di un soggetto che, invece, abbia più precedenti penali. Ciò nei casi di maltrattamento o di

violenza sulle donne non è affatto vero e, anzi, può essere vero il contrario.

Passo all'ultimo suggerimento per poi rispondere perché volevo cogliere questa occasione. Mi permetto di darvi questo suggerimento.

Voi siete una Commissione parlamentare d'inchiesta, noi abbiamo la difficoltà di avere dati precisi di fonte istituzionale su quanti siano realmente i femminicidi in Italia. Ciò costituisce un primo problema perché su questi numeri i negazionisti del fenomeno tendono a giocare e noi non riusciamo ad avere dei dati certi. Almeno dal mio punto di vista, il femminicidio è facilmente definibile: è quando un uomo uccide una donna perché questa decide di interrompere la relazione e l'uomo, per un problema di controllo culturale di genere che ha nei confronti della donna, non accetta la fine della relazione e normalmente da attività persecutorie insistenti arriva al gesto estremo.

Io credo che sia importante, non per trovare delle responsabilità (perché queste competono all'autorità giudiziaria), ma per trovare le cause che hanno determinato quel femminicidio, ad esempio il ritardo dell'intervento da parte della procura, che questa Commissione possa acquisire tutti gli atti dei procedimenti penale, che ovviamente non siano coperti dal segreto d'indagine, per studiare fascicolo per fascicolo quale sia stata la causa che ha determinato il femminicidio.

Ripeto, non sarebbe un'operazione finalizzata a individuare la colpa, perché è un compito dell'autorità giudiziaria, ma per vedere – ad esempio, ho in mente i casi della Lombardia – in presenza di tredici denunce perché non si è dato corso a provvedimenti cautelari, oppure dove il sistema di rete non ha funzionato.

Con le linee guida sull'accoglienza delle donne vittima di violenza approvate nel 2017 in materia di intervento sanitario, attualmente abbiamo addirittura la possibilità da parte dei presidi sanitari di ricoverare, di accogliere le donne e i minori in strutture ospedaliere. Però, se poi non intervengono provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il ricovero necessariamente dev'essere limitato nel tempo.

Andare a vedere questi casi da parte vostra e capire con una griglia di lettura le cause del disfunzionamento delle reti sarebbe, secondo me, un lavoro unico in Italia e importantissimo per farci capire dove bisogna intervenire, posto che ogni realtà ha un sistema di rete che in qualche modo deriva dalle leggi regionali attuative delle norme sovranazionali (Convenzione di Istanbul e altri) e dagli accordi che si fanno a livello nazionale, quindi un piano nazionale anti violenza e l'ultimo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Commissione giustizia della Camera ha licenziato il disegno di legge cosiddetto sul codice rosso, che è uno strumento fondamentale, però – mi è stato spiegato dalle vostre colleghe deputate -, anche se c'era una volontà politica non si è potuto introdurre perché uffici tecnici del Ministero, quindi miei colleghi probabilmente, ritenevano che desse troppo potere alla polizia giudiziaria. Ma questo è molto importante: l'arresto differito nelle quarantotto ore dall'accertata flagranza del reato. Sostanzial-

mente, la situazione tipica è la seguente: la donna va in ospedale, le forze di polizia non intervengono, vanno in ospedale e, trascorsa la flagranza di reato così come concepita attualmente, bisogna aspettare che la procura della Repubblica si muova, con tutte le difficoltà e le inefficienze a cui facevo riferimento prima. Ma se ci fosse questo istituto, dopo una breve istruttoria per provare l'abitualità della condotta, nelle quarantott'ore la polizia giudiziaria potrebbe andare a casa e arrestare il soggetto che ha agito violenza.

Questo istituto è già presente nel nostro ordinamento per tutti i reati commessi in occasione delle manifestazioni sportive, e consente alla polizia giudiziaria, ovviamente per questioni di ordine pubblico, procedere all'arresto nelle quarantott'ore dopo aver individuato l'autore del gesto violento all'interno dello stadio o di altro luogo. Secondo me, sarebbe stato uno strumento che avrebbe colmato un vuoto di tutela e soprattutto avrebbe evitato quella forma di violenza secondaria per cui, in una situazione di accertato rischio della donna, è quest'ultima che se ne deve andare, deve fuggire e deve nascondersi. In questo caso, invece, la Polizia, prima ancora dell'intervento dell'autorità giudiziaria, avrebbe potuto arrestare l'autore del reato. Tutto questo lo trovate in maniera più dettagliata nell'appunto che vi ho preparato.

Rispondo alle domande del Presidente. Alla Scuola superiore della magistratura, il 13-15 maggio, sono stati convocati coloro che sono ritenuti i massimi esperti, a livello di magistrati, in questo settore proprio per creare un coordinamento in una risposta giudiziaria che oggi è un po' schizofrenica, mettendo a un tavolo di lavoro pubblici ministeri ordinari, pubblici ministeri minorili, giudici penali, giudici della famiglia, giudici del tribunale per i minorenni. Ne sono scaturite delle linee guida – che lascio alla Commissione – molto importanti (che per esempio il tribunale di Milano ha già deciso di attuare), che prevedono una serie di accorgimenti.

Innanzitutto c'è un problema del giudice della separazione che non legge, non vuole leggere gli atti del processo penale. Questo è un errore concettuale, perché c'è una fonte sovranazionale che noi abbiamo applicato ratificando la legge – quindi è operativa nel nostro ordinamento – che è l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, il quale impone al giudice della separazione, quando decide sull'affidamento congiunto o disgiunto dei bambini (nell'interesse del bambino e non nell'interesse dell'adulto), di tenere conto della violenza agita all'interno della famiglia dall'uomo nei confronti del minore (questo è evidente); dall'uomo nei confronti della donna alla presenza del minore (ipotesi di violenza assistita); e da parte dell'uomo nei confronti della madre del minore. Tant'è vero che è necessario che il giudice civile dia traccia del perché decide di disporre un affidamento condiviso, anche in presenza di una situazione di violenza. Nei nostri tribunali il suddetto articolo 31 è sostanzialmente disapplicato.

Peraltro, c'è una sentenza a sezioni unite del 2016 che ricorda a noi giudici di merito come le fonti sovranazionali, quindi la Convenzione di

Istanbul ad esempio, siano immediatamente applicabili nel nostro ordinamento, a meno che non ci sia un problema di conflitto con norme interne (ma in questo caso non c'è conflitto), che richiederebbe di sollevare un conflitto di costituzionalità.

Il problema del giudice della famiglia quindi si risolve – e in queste linee guida lo troverete – nel senso di rivalorizzare il ruolo del pubblico ministero negli affari civili. Il pubblico ministero ha un potere di intervento ai sensi degli articoli 69 e 70 del codice di procedura civile. Si è deciso che sarà il pubblico ministero, anche attraverso il processo civile telematico – gli uffici di procura sono dotati di *consolle*, perché voi sapete che ormai tutto il processo civile è telematico, quindi non c'è più un deposito cartaceo ma una trasmissione fra avvocati, parti e giudice e anche pubblico ministero di atti rilevanti per la decisione – a trasmettere al giudice della separazione tutti gli atti riguardanti il processo penale, ovviamente laddove vi sia una situazione di violenza domestica in presenza dei minori.

Si è deciso che il pubblico ministero dovrà avere un ruolo più attivo anche sul piano delle iniziative che potranno essere assunte; quindi potrà ad esempio chiedere autonomamente la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale, qualora vi sia una situazione di violenza. Si è deciso che i giudici della famiglia dovranno finalmente usare nelle sentenze la parola «violenza», perché da uno studio che è stato fatto e portato al citato incontro della Scuola superiore della magistratura, si è visto che i giudici della famiglia quasi mai usano il termine «violenza», mentre parlano sempre di «conflittualità».

In questo gruppo di lavoro abbiamo deciso, traendolo da spunti di letteratura complementare, che la conflittualità presuppone posizioni di forza simmetriche all'interno di una relazione di coppia, dal punto di vista culturale, sociale, economico e relazionale. Se non c'è questa simmetria – e purtroppo per la condizione della donna oggi questa simmetria raramente viene verificata – bisogna parlare di violenza laddove su questa posizione di squilibrio s'innestino fatti di violenza fisica o violenza psicologica.

Si è deciso anche che il giudice civile – questo peraltro l'aveva già detto il Consiglio superiore con la risoluzione del 9 maggio 2018 – abbia un dovere di controllo e di formazione dei suoi ausiliari, che sono normalmente gli assistenti sociali a cui viene demandata l'indagine sulla famiglia e i consulenti tecnici d'ufficio. Si è deciso che, qualora i consulenti tecnici d'ufficio e gli assistenti sociali rifiutassero di leggere la situazione di violenza, sia il giudice della separazione ad accertare, con i suoi poteri istruttori preliminarmente ed ai fini della sua decisione, l'esistenza di una situazione di violenza all'interno della famiglia, svolgendo direttamente attività istruttoria e valorizzando le informazioni, a cui facevo riferimento, che il pubblico ministero deve trasmettere per via telematica o cartacea, con una precisazione nel caso in cui il pubblico ministero trasmetta ad esempio un'annotazione di servizio. Oggi in Italia, per quanto riguarda la Polizia di Stato, abbiamo delle indicazioni che si chiamano «metodo Eva», per

cui tutte le volanti che intervengono in situazioni di emergenza devono fare determinati accertamenti.

Quelle che intervengono normalmente per liti in famiglia devono verificare, ad esempio, la situazione degli arredi familiari, devono annotare lo stato emozionale della donna (che deve essere sentita in sicurezza, quindi non in presenza dell'uomo), devono verificare se ci sono minori e quale sia lo stato emotivo dei minori. Tutto ciò viene redatto e viene trasferito in un'annotazione di servizio che costituisce un atto pubblico. Il giudice civile dovrà tenere conto di questo atto pubblico, che fa fede, fino a querela di falso, dei contenuti in esso rappresentati. Non voglio ovviamente generalizzare, perché la situazione italiana è molto a macchia di leopardo, quindi ci sono realtà virtuose e realtà meno virtuose. Non abbiamo un Nord virtuoso, un Centro meno virtuoso e un Sud disastroso; anzi, può essere il contrario, proprio perché c'è una situazione a macchia di leopardo. A Napoli, ad esempio, c'è un turno per gli ordini di protezione in sede civile, per cui entro ventiquattro o quarantotto ore dal deposito il giudice provvede; questo non avviene in altri tribunali del Nord, quindi bisogna un po' omogenizzare questi interventi.

Stavo dicendo che il giudice della separazione ha un dovere di controllo, deve fare delle riunioni periodiche e deve controllare anche il sapere del consulente tecnico d'ufficio, perché è evidente che a monte c'è un problema deontologico. Ovviamente i consulenti tecnici d'ufficio, nella massima libertà di interpretazione, non possono scrivere negli atti giudiziari che la terra è piatta; o, meglio, lo possono scrivere, però il giudice ha un dovere di controllo. Quindi torniamo al tema del giudice specializzato: un giudice specializzato deve sapere che probabilmente la terra non è piatta e di conseguenza deve controllare quello che scrive il consulente tecnico d'ufficio. Abbiamo registrato che ci sono molte scuole di pensiero che fanno dei ragionamenti sbagliati proprio da un punto di vista logico e che ad esempio, in presenza di un bambino esposto a situazioni di violenza, il quale non vuole vedere il papà perché ha in mente un papà violento (un modello di papà violento), il consulente tecnico d'ufficio e, prima ancora di lui, l'assistente sociale dicono che non c'è un problema di violenza, perché questo non li riguarda e perché si aspetta che ci sia la sentenza passata in giudicato, che dipende dai tempi nel penale. Ma i tempi sono slivellati di anni, perché la decisione sull'affido va presa prima che la sentenza passi in giudicato. Quindi si passa, in assenza di quella che viene definita «diagnosi differenziale», a dire che la donna è alienante e che sostanzialmente il bambino non vuole vedere il papà perché è la mamma che fa una sorta di *brainwashing* o di lavaggio del cervello e che mette il bambino contro il padre (quindi è una madre alienante). In questo modo si sbaglia l'approccio, perché normalmente, quando si fanno i processi, si deve fare una diagnosi differenziale. Se il bambino dice che non vuole vedere il papà perché ha in mente un papà violento, prima si esplora questo tipo di attività e lo si verifica; se così non è, si passa all'ipotesi della madre alienante. Molte volte il primo *step* viene saltato e pertanto queste donne vittime di violenza si trovano anche il bollino di essere

genitrici alienanti. Tutto questo, oltre ad essere una violenza forte del sistema giudiziario, porta poi a una disincentivazione sul piano delle denunce di situazioni di violenza domestica. Difatti noi siamo molto attenti: quando i dati calano, può essere che cali il fenomeno, ma può essere anche che aumenti il sommerso. Quindi, laddove i dati calano, andiamo a vedere se c'è una risposta giudiziaria che ad esempio interviene in maniera scomposta (così come ho cercato di spiegare brevemente) o se effettivamente c'è un calo della violenza domestica. Si è anche deciso, con i giudici minorili, di fare quello che ci dice la direttiva vittime del 2012, quindi di non sentire più volte la donna e di non sentire più volte il minore, ma di accorpate le audizioni, magari inserendo il pezzo che può interessare il giudice minorile, il giudice penale o il giudice della separazione e, se possibile, unificando le CTU.

Un'altra raccomandazione che ha trovato la condivisione di tutti i partecipanti a questo incontro di studio (parliamo di tutte le professionalità che sono in campo nella risposta giudiziaria) è quella di non medicalizzare il processo, perché troppo spesso i giudici – mi spiace dover sempre parlar male dei miei colleghi, ma io sono molto diretto e autocritico, perché altrimenti, se non si fa autocritica, non si va avanti – camuffano la decisione attraverso una delega ai periti o ai consulenti tecnici d'ufficio; e questo non va bene. In pratica, attraverso quesiti che non competono, chiedono loro sostanzialmente, in ambito penale, se il bambino che riferisce un abuso è credibile; questa cosa è vietata, perché deve essere il giudice a dire se un teste è credibile. Oppure, in ambito civilistico, dicono sostanzialmente al CTU di regolare i rapporti fra i due genitori, quando dovrebbe essere il giudice a decidere su questo. Allora si è deciso di fare un accertamento preliminare, da parte del giudice della separazione, dell'esistenza di violenza domestica; fatto questo accertamento, si considera il dato come acquisito. Qualora ci sia la necessità di fare una consulenza tecnica d'ufficio o qualora venga richiesta un'indagine ai servizi sociali, si fornisce questo dato come acquisito al consulente tecnico d'ufficio o ai servizi sociali. In tal modo questi due ausiliari del giudice, che dipendono funzionalmente dal giudice, il quale ha un dovere e un potere di controllo e di assolvere alla sua funzione decisoria, non potranno più dire che non è compito loro accertare la violenza domestica.

Si è deciso anche di riattivare la funzione del giudice tutelare come organo previsto dall'ordinamento per l'attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del minore emesse sia dal tribunale ordinario, sia dal tribunale per i minorenni. Si è deciso che il pubblico ministero, in presenza di una situazione di violenza domestica, debba chiedere al giudice della separazione l'anticipazione dell'udienza presidenziale. Si è deciso – ma questo era già stato scritto nella norma di buon senso, vale a dire nel disegno di legge sul cosiddetto codice rosso – l'obbligatoria trasmissione degli atti fra giudici civili e giudici penali, affinché l'uno possa tenere conto della decisione dell'altro e viceversa; altrimenti, noi abbiamo registrato un intervento complessivo nella crisi della famiglia molto scomposto e molto irrazionale, dove soggetti che dovrebbero parlarsi invece non comunicano

fra di loro. Il collante di tutto questo è il pubblico ministero, che ha competenze specifiche negli affari civili.

Gli argomenti sono tanti e meritano un mese di riflessione. Ovviamente in queste linee guida troverete la valorizzazione dell'incidente probatorio (per le donne adulte), troverete la necessità di ridurre il caso delle audizioni, troverete la necessità della specializzazione del giudice sotto il profilo di un concetto che ormai ha difficoltà a entrare nel nostro ordinamento.

Le convenzioni europee ci dicono che dobbiamo far sì che il diritto sacrosanto di difesa dell'imputato e il diritto di tutela della vittima vulnerabile o comunque della vittima di questi reati siano temi non confliggenti, cioè uno non deve andare a discapito dell'altro. Purtroppo noi abbiamo ancora questa cultura. Cos'è la protezione? È mettere una vittima che ha sofferto, e che quindi deve fare dei racconti particolarmente importanti, rilevanti, sofferenti ed emotivamente coinvolgenti, in una situazione di serenità. Abbiamo moltissimi mezzi per farlo, ad esempio l'incidente probatorio. Questo non è confligente con il diritto dell'imputato, perché anche nell'ottica del giusto processo, se noi mettiamo il teste principale in una condizione di compenso emotivo e facciamo sì che il suo racconto avvenga in un momento di serenità, ne ha giovamento anche il diritto di difesa dell'imputato. Questo è un concetto – come dire – così basilare che ho difficoltà nel sottolinearlo.

Fra l'altro, le legislazioni nazionale e sovranazionale ci dicono che possiamo utilizzare le stanze con specchi unidirezionali che, normalmente, si utilizzavano per l'audizione dei minori, cioè due stanze collegate con uno specchio unidirezionale, il giudice sta con la persona offesa da questi reati, le parti stanno dall'altra parte e quindi si fa l'audizione videoregistrata con le parti che vedono, ma il teste non vede le altre parti e quindi c'è un supporto emotivo, una griglia di tutela emotiva della donna. Questo avveniva per i minori, ma adesso il legislatore ci impone di farlo anche per le donne adulte vittime dei reati di violenza sessuale, *stalking* e maltrattamenti. Ancora di più, con l'introduzione nel nostro sistema della categoria della vittima vulnerabile, che non sono solo le donne vittime di violenza, ma possono essere i minori, possono essere gli anziani vittime di circonvenzione di incapaci, in attuazione della direttiva dell'Unione europea 2012 in materia di vittime vulnerabili, possiamo addirittura sentire queste persone in videoconferenza, cioè in una situazione di protezione che può essere un centro antiviolenza, se è una persona anziana anche a casa sua, con un collegamento in tribunale, con le parti che stanno nell'aula di giustizia e la donna testimone che sta in una situazione di protezione.

A Milano – credo che sia venuto in audizione il Presidente del tribunale – ci stiamo attrezzando proprio per questi sistemi di videoconferenza per le parti lese in situazioni di particolare vulnerabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperto il dibattito.

CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio innanzitutto per essere qui, ma soprattutto per quello che ha detto, perché veramente mi ha reso cosciente del fatto che le cose non solo si possono cambiare, ma si devono cambiare.

Queste sue affermazioni, questa sua linea *super partes* non a tutela della categoria dei magistrati, ma che realmente trattava gli argomenti così come si presentavano, mi ha veramente motivato e, Presidente, secondo me noi dobbiamo cercare di realizzare quello che alla Camera le nostre colleghe non sono riuscite a fare: noi dobbiamo cercare di far ragionare i funzionari del Ministero, perché se il Presidente ci dice che è possibile che sia corretto così, è una nostra *mission*, deve diventare la nostra *mission*.

DE LUCIA (*M5S*). Peraltro, se esiste già per la questione del Daspo, per le questioni legate al tifo, probabilmente potremmo utilizzare quello che già esiste per modificarlo così da poterlo adattare a questo, perché mi rendo conto che è una questione estremamente importante, per cui credo che veramente ci possiamo impegnare.

PRESIDENTE. Credo che in modo trasversale, fra tutte le forze politiche, possiamo provare a costruire tutto all'unanimità. Adesso si sono pronunciate le due principali forze della maggioranza, che quindi esprimono questo. Io faccio parte della Commissione giustizia, dove stiamo affrontando il tema del codice rosso, oggi votiamo gli emendamenti, ci sono alcuni emendamenti che vanno in questa direzione, purtroppo credo di aver capito – ma lo vedremo oggi – che non vi sia un particolare margine per intervenire. Ci riproveremo, proviamo a vedere se semmai possiamo provare a costruirne anche qualcuno. Il termine per presentare gli emendamenti in Commissione è scaduto, qualcuno potrà essere ripresentato in Aula, vediamo, potremmo ripresentarlo in Aula con la sottoscrizione più larga e vedere se per caso ci riusciamo.

CONZATTI (*FI-BP*). Presidente, mi unisco ai ringraziamenti per la competenza e lucidità e le pongo una domanda puntuale.

La nostra Commissione sta lavorando sul tema della rieducazione degli uomini maltrattanti, abbiamo raccolto la sollecitazione della Convenzione di Istanbul e vogliamo capire esattamente cosa c'è in Italia, quali reti ci sono da questo punto di vista e come si può rendere l'intervento più efficace.

Nelle varie audizioni, abbiamo sentito posizioni diverse fra chi è convinto che la volontarietà che adesso contraddistingue questo tipo di percorsi sia l'approccio migliore e chi invece si ispira ad altri modelli europei, come ad esempio quello spagnolo, in cui l'intervento è obbligatorio. Le chiederei il suo punto di vista su questo e poi vorrei anche capire se uno dei suggerimenti che abbiamo raccolto – anche se io non ho una formazione giuridica, quindi glielo riferisco così come l'ho compreso – cioè di intervenire sugli interventi cautelari non come un divieto di avvicina-

mento, ma come obbligo di frequenza di questi corsi possa essere una via percorribile anche dal punto di vista legislativo.

MATRISCIANO (M5S). Scusatemi, non vorrei essere quella che oggi è nostalgica del lavoro che faceva prima, perché prima ne ho parlato durante l'audizione, ma un altro aspetto molto interessante che ho trovato nella sua relazione è il richiamo alla necessità di agire su quello che nel sistema infortunistico, e quindi di sicurezza, si chiama il *near miss* cioè, andare a studiare quali sono le condizioni che ti portano alla situazione. Nel sistema della sicurezza aziendale, oltre a studiare il dato dell'infortunio, si studia il cosiddetto *near miss*, cioè quali sono quelle condizioni di rischio che poi portano all'evento e quindi si agisce non soltanto sul dato effettivo e sull'accaduto, ma sulle condizioni che possono potenzialmente portare a quell'evento. Vorrei sapere se avete studiato una particolare soluzione o una possibile analisi di questi dati.

PRESIDENTE. La prima domanda è se, rispetto a questa vicenda di arresto in flagranza e della necessità della flagranza, una soluzione B che alcuni di noi avevano prospettato, presentando emendamenti in questo senso, poteva essere di allargare l'istituto del fermo (quindi una misura evidentemente più *soft* dell'arresto) per i gravi indiziati, dove quindi non è prevista necessariamente la flagranza o la quasi flagranza, ma che si possa procedere almeno al fermo.

Nel codice rosso, è ora prevista l'autonoma fattispecie del reato di violazione delle misure di prevenzione. La seconda domanda è quindi se è sufficiente, secondo lei, per come è lì prevista. C'è poi la questione della specializzazione a cui lei ha fatto riferimento in più di un momento, lei lavora in un grande tribunale come quello di Milano e lo stesso discorso vale per quelli di Roma e di Napoli: che cosa succede e se è possibile nei piccoli tribunali o se invece diventa complicato specializzare magistrati nei piccoli tribunali, quale potrebbe essere la soluzione, anche se io ho imparato a distinguere che la specializzazione è una cosa, la formazione è un'altra cosa e il problema culturale di stereotipi e pregiudizi ancora un altro, quindi il campo è ancora più largo. Volevo però sapere se e come possiamo provare ad affrontare la questione sia nei piccoli che nei grandi tribunali.

ROIA. Vi ringrazio per le domande. Vado in ordine. Per quanto riguarda il trattamento degli uomini violenti, nell'appunto c'è tutta una spiegazione, c'è un riferimento poi più tecnico. Io sono favorevole. Qui si scontrano due scuole di pensiero, io sarò molto concreto, scusate. C'è un pregiudizio ideologico da parte di taluni centri antiviolenza, che hanno avuto un merito storico, io sono amico dei centri, mi chiamano giudice femminista, non so se questo abbia una connotazione negativa o no, per me è assolutamente neutrale, ognuno la interpreta come vuole. Io sono amico dei centri, ma alle amiche dei centri contesto il fatto che loro sostanzialmente – adesso hanno un po' ammorbido questo atteggiamento

– sono contrarie al trattamento degli uomini violenti per due tipi di considerazioni.

In primo luogo dicono che se un soggetto ha un problema strutturale di predominio di genere – parliamo infatti di questo e non di malattie o di altre questioni – è difficile intervenire e cambiare una persona, che per trenta o quarant'anni ha sviluppato questo tipo di cultura. In secondo luogo pongono un tema molto più concreto e «terra terra», ovvero quello delle risorse. Essi dicono infatti che, se c'è già una carenza di risorse a livello regionale e nazionale, drenare le già poche risorse per i centri in favore delle agenzie che trattano gli uomini violenti è una forma di dispersione.

In questo ho un approccio molto laico, nel senso che secondo me un trattamento serio, a determinate condizioni, è una forma di tutela della donna e ve lo posso dire presiedendo la sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale, che giudica la pericolosità sociale.

Vediamo infatti che soggetti condannati per gravi reati commessi all'interno della famiglia, come maltrattamenti e violenza sessuale, in assenza di trattamento presentano due tipi di problemi. In primo luogo non riconoscono il disvalore del gesto compiuto. Al contrario del rapinatore che, dopo sette anni di carcere, sa che è stato in carcere perché la rapina è un reato che noi tutti condanniamo, chi ha agito violenza nei confronti della propria compagna, per un problema culturale e sociale, non si rende conto di essersi fatto sette anni di carcere per quel motivo, ma si ritiene vittima di un errore giudiziario. Se in questi sette anni nessuno prova a spiegargli – in genere attraverso gruppi di mutuo aiuto, con delle persone che li gestiscono – che invece ha commesso dei crimini, c'è un altissimo tasso di recidiva. Tanto è vero che, sul piano della pericolosità sociale, interveniamo su soggetti che, dopo un'espiazione di pena anche lunga, per violenze sessuali o maltrattamenti, tendono a recidivare le azioni violente contro la stessa donna o contro altre donne: vi parlo di circa l'80–87 per cento dei casi.

Quindi, da questo punto di vista ciò è fondamentale, purché sia fatto da persone altamente specializzate, ovvero da persone che non si improvvisino. Uno dei rischi in questo settore – ciò vale del resto, pur in misura minore, anche per i centri antiviolenza – è che diventi un *business* e che ci si improvvisi professionisti della violenza di genere. Il trattamento di questi signori comporta infatti una specializzazione altissima, perché ci troviamo di fronte a soggetti fortemente manipolatori. Penso all'esperienza milanese del carcere di Bollate, dove c'è un programma che funziona, gestito dal dottor Paolo Giulini, nel Centro italiano per la promozione della mediazione (CIPM), che lavora da anni sui *sex offender* e sugli autori di maltrattamenti. Ci sono persone che chiedono di andare a Bollate con la scusa di fare questo trattamento e non perché lo vogliano fare davvero, ma perché Bollate è un carcere dove si sta meglio rispetto ad altri. Con queste premesse, la mia risposta è dunque affermativa.

Troverete un appunto in merito: non so se sia stata poi recepita nel disegno di legge sul cosiddetto codice rosso, ma bisognerebbe introdurre

una norma che consenta al soggetto di sottoporsi a questo tipo di programmi in qualsiasi fase del procedimento di cognizione e di esecuzione della pena, potendo poi il giudice ricavare, sul piano processuale, tutte le misure premiali previste dal nostro ordinamento, se effettivamente c'è stata una presa di coscienza e quindi una diminuzione della pericolosità sociale. Con la legge del 2013 era già stata introdotta una norma di questo tipo. Faccio un esempio: se un soggetto è in stato di custodia cautelare in carcere e si sottopone ad un programma, che dà degli esiti positivi, posso arrivare a dire che la pericolosità sociale è diminuita, perché quel soggetto ha preso coscienza di avere agito violenza per questioni di predominio di genere, ma questo comporta la massima serietà di chi maneggia questi uomini. Nella mia esperienza giudiziaria, infatti – questo è un grosso tema di deontologia – ho visto produzioni in cui mi si diceva che un soggetto che aveva agito violenza all'interno della famiglia per vent'anni, dopo solo tre sedute aveva risolto i suoi problemi. Ovviamente nessuno può credere a questo e si pone dunque un grande tema di deontologia.

Rispetto alla domanda posta dalla senatrice, richiamo quello che dicevo in precedenza. Se non leggiamo mai le carte relative ai femminicidi, mai scopriremo la disfunzionalità causale, ovvero perché una donna è stata uccisa. Ciò è accaduto perché la denuncia è stata trascurata o perché è stata data una misura non adeguata? Perché qualcuno ha sottovalutato il rischio che correva la vittima o perché non aveva mai presentato la denuncia? Credo che a livello italiano manchi un'indagine di questo tipo e l'unica autorità che potrebbe farla è proprio la vostra Commissione d'inchiesta. In questo senso mi sono permesso di fare un auspicio, relativo alla richiesta di fascicoli, che non siano coperti dal segreto investigativo, con la precisazione, perché altrimenti poi i magistrati potrebbero irritarsi, che non volete ricercare i colpevoli, ma studiare il processo eziologico e perché si è determinato. Questo sarebbe un lavoro fantastico, che non è mai stato fatto e che consentirebbe a tutti noi di ragionare con dati concreti alla mano.

Signor Presidente, a proposito del fermo, esso è sostanzialmente una misura precautelare della polizia giudiziaria, che nel nostro ordinamento prevede un pericolo di fuga. Se si ottiene l'obiettivo sono d'accordo, va bene anche il fermo, però è più corretto l'arresto nelle quarantotto ore.

PRESIDENTE. Sicuramente anche io lo preferisco, però sono state fatte osservazioni al Ministero della giustizia, che in questo momento paiono insormontabili.

ROIA. Sono stati i miei colleghi. Anche in questo caso, però, si dà più potere alla polizia giudiziaria, perché il fermo è sempre un atto di iniziativa della polizia giudiziaria, che prevede un pericolo di fuga. Quindi non stronchiamo quelle osservazioni, però bisognerebbe far capire ai miei colleghi che con questa possibilità di intervento precautelare risolveremo una serie di problemi, perché c'è una sentenza della Cassazione a sezioni unite, del 2016, che ad esempio vieta alla polizia giudiziaria di

procedere all'arresto se, come spesso accade, quando intervengono trovano la donna vittima di un'ennesima aggressione, ma l'uomo si è allontanato. La sentenza delle sezioni unite dice che in questo caso si tratterebbe di un inseguimento investigativo, non di un'apprensione o di una ricerca, e in questo caso non si può arrestare.

Se invece introducessimo questo tipo di istituto, nel caso in cui la donna va in ospedale, dopo che è trascorsa la flagranza (tenete presente che lo stato di quasi flagranza per la Cassazione dura venti o trenta minuti, superati i quali la Polizia non può arrestare) e che quindi è in una situazione di grave rischio perché «le ha prese» (come sapete le donne non vanno mai in ospedale, se non quando sono in una situazione grave) invece che essere ricoverata e portata in casa protetta e aspettare l'intervento della Procura, la quale chiede al GIP, che emette la misura – ripeto che i tempi medi nella Regione Lombardia sono di sei mesi – la Polizia potrebbe intervenire nelle quarantotto ore e arrestare la persona. Avremmo quindi risolto il 90 per cento di questi problemi.

Signor Presidente, specializzazione non significa esclusività nella trattazione e questo lo abbiamo detto ai nostri colleghi. È chiaro che quello di Milano è un Tribunale metropolitano e ci sono sezioni che hanno la possibilità di fare solo questi processi. Specializzazione significa poter fare questi processi e farne altri, ma avere l'umiltà da parte dei magistrati di conoscere scienze complementari, che non ci vengono insegnate all'università o dalla scuola superiore della magistratura. Per padroneggiare un processo di violenza di genere devo avere delle nozioni minimali, ad esempio devo capire la caratteristica della donna vittima di violenza, che è una donna ambivalente e che fa racconti a cascata, perché altrimenti rischio di dichiararla non attendibile. Questa è una specializzazione, che si può acquisire andando a frequentare corsi, con la massima umiltà, gestiti da psicologi, da medici e da altre professionalità esterne a quelle giuridiche.

Quindi specializzazione non è esclusività. Devo sapere quali sono gli indicatori sessuali di abuso, perché altrimenti rischio di chiedere al ginecologo di dirmi se una donna è stata abusata o no, cosa che invece deve stabilire il giudice. Devo sapere quali sono, devo sapere che cos'è una sindrome *post* traumatica da *stress*. Se ho davanti una donna che presenta una sindrome di questo tipo e mi dice che l'ha sviluppata per una situazione di violenza, la prima cosa che andrò a fare è la diagnosi differenziale, cioè andrò a vedere se nella sua vita ci sono state altre situazioni scatenanti o se effettivamente questa sindrome è associabile a quello che mi dice la donna, con ciò rafforzando la credibilità della sua dichiarazione.

A proposito del cosiddetto codice rosso mi avevano convocato anche presso la Commissione giustizia del Senato, ma non ero potuto intervenire e ho mandato un appunto. A questo proposito voglio citare la norma, che prevede come reato la violazione delle prescrizioni e delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Abbiamo visto che in questo caso bisognerebbe innalzare la pena, altrimenti

non si può arrestare il soggetto, perché quel limite edittale di pena non consente l'arresto.

PRESIDENTE. È troppo basso.

ROIA. Quindi bisogna innalzare la pena, altrimenti non si può arrestare il soggetto. Quel limite edittale di pena non consente l'arresto. Quindi, bisogna scrivere che si può procedere all'arresto anche al di fuori dei casi consentiti dalla legge oppure innalzare la pena per consentire l'arresto. In caso contrario, noi abbiamo questa situazione non efficace.

Sul divieto di avvicinamento, di solito accade che l'uomo va, arriva la Polizia, gli dice di aver violato, lo denuncia a piede libero e non succede nulla. La pena arriverà chissà quando. Se, invece, arriva la Polizia e lo può arrestare per violazione di quella prescrizione, che fra l'altro darebbe un'autorevolezza anche alle prescrizioni adottate da parte delle istituzioni giudiziarie, sarebbe molto più efficace. Bisogna, quindi, alzare la pena per consentire l'arresto o prevedere una clausola di salvaguardia.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 13.

